



PROVINCIA DI LECCE

Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica

Realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle relative opere di trasporto e cessione dell'energia prodotta, potenza nominale 13,739 mw, da realizzarsi nei comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano in provincia di Lecce".

Proponente: San Giorgio Energia s.r.l. (P.IVA 12881860964), via Lanzone 31 - Milano.

Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 26/2022)

ALLEGATO 1 - ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA

1) DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO PROPOSTO

L'intervento proposto dalla la Società San Giorgio Energia S.r.l. (d'ora innanzi indicata per brevità "Società"), oggetto della presente Relazione, prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, per produzione di energia da fonte solare con potenza nominale pari a 13,739 MW, sito nei comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano, con opere di connessione che interessano anche il Comune di Galatina.

In particolare dall'analisi degli elaborati e degli strati informativi in formato "shp" resi disponibili dalla Società si deduce che:

- l'impianto con superficie complessiva di **150.754 mq** (dato GIS) è suddiviso in 4 distinti campi (cfr. Figura 1);
- all'interno dei campi saranno posizionate n. 4 cabine (Power Skids e raccolta e monitoraggio) e n. 3 sistemi di accumulo energia (BESS);
- si prevede di installare **19630** moduli fotovoltaici (pannelli) del tipo bifacciale con potenza del singolo modulo pari a 720 W e con dimensioni di **2384mm x 1303mm** riuniti in stringhe su tracker monoassiali ad inseguimento azimutale su singolo asse con sistema di controllo auto-configurante basato sul programma astronomico con range di rotazione Est-Ovest da + 45° a - 45°; dall'analisi dello schema si desume che **l'altezza massima del pannello è di 349 cm dal piano di campagna mentre l'altezza minima è di 9 cm dallo stesso piano di campagna** (dato ottenuto effettuando dei calcoli geometrici sui dati numerici indicati nell'elaborato EG.3.4¹ il cui stralcio riportato in Figura 2),




Figura 1 - Impianto proposto dalla Società San Giorgio Energia S.r.l.

¹ Si evidenzia che lo schema di inseguitore assiale rappresentato nell'elaborato specialistico "EG.3.4 - Particolari tipologici: strutture a inseguimento monoassiale e recinzioni" è diverso dallo schema tipo indicato a pag. 11 della Relazione tecnica descrittiva (elaborato R.1.2).




Figura 2 - Particolare sottostrutture con tracker monoassiale (immagine da elaborato EG.3.4)

- d) I campi fotovoltaici saranno delimitati da recinzioni poste esternamente alla viabilità interna, con **altezza massima di 2,50 ml** eseguite con rete metallica plastificata diametro mm 2,8 con maglia romboidale da **50x50 mm**, fissata a palette e saette a T da 40x40 mm plastificate ed infisse nel terreno; a ridosso ella recinzione è stato previsto l'impianto di filari di siepi per la schermatura visiva dell'impianto (cfr. Figura 3);




Figura 3 - Recinzioni con siepi (immagine da elaborato SPA.1)

- e) quale ulteriori interventi di mitigazione è previsto il **ripristino dell'antica configurazione dei muretti a secco**, con **sporadici inserimenti di specie di macchia**, lungo la **strada comunale Via di San Nicola** che collega il comune di Sogliano Cavour a quello di Cutrofiano e che divide i campi fotovoltaici in modo tale che detta strada possa diventare una strada a mobilità mista con l'inserimento di una corsia ciclo-pedonale e delle aree di sosta non attrezzate ed, infine, alcuni **interventi di sistemazione idraulica e riconnessione ecologica** delle aree a vegetazione naturale finalizzati alla funzionalizzazione del **tratto di reticolo idrografico che costeggia l'impianto censito nel PPTR quale UCP "Reticolo di connessione della RER"** con la realizzazione di uno "stagno temporaneo" (cfr. Fig.4).





Figura 4 - Ripristino muretti a secco ed interventi idraulici (immagini da elaborato SPA.1)

- f) I campi fotovoltaici saranno collegati Stazione Elettrica (SE), denominata *Galatina 2* oggetto di nuova realizzazione, mediante **un cavidotto interrato di connessione a 36 KV lungo circa 14,7 km** transitante quasi integralmente su strade ad uso pubblico per lo più asfaltate (cfr. Fig.5).




Figura 5 - Tracciato opere di connessione

Nella tabella seguente sono indicati i principali dati quantitativi dell'impianto

Campo	Area (mq)	Numero Pannelli	Area Pannelli (mq)	Recinzione (ml)	Viabilità interna (mq)
Campo 1	33.018	4.576	14.215	773	2645
Campo 2	60.305	8.710	27.056	1049	3542
Campo 3	23.028	3.042	9.450	702	2354
Campo 4	34.404	3.302	10.257	991	2724
Totali	150.755	19.630	60.978	3.515	11.265
Cavidotto interrato di connessione a 36 KV				14.600	

2) ITER AMMINISTRATIVO

Con istanza pervenuta il 12/12/2023, acquisita al protocollo n. 49326 del 14/12/2023, successivamente perfezionata con PEC del 18/01/2024 acquisita al prot. n. 2325 del 18/01/2024, la Società richiedeva l'attivazione del procedimento per la Verifica di Assoggettabilità a VIA del progetto dell'impianto fotovoltaico indicato in oggetto.

Nell'istanza la Società proponente dichiarava che *l'intervento proposto rientrava nell'ambito di applicazione dell'art. 19 (Verifica di assoggettabilità a VIA) del D.Lgs. n. 152/06, in quanto riconducibile alla fattispecie di cui all'Allegato IV della Parte Seconda, Paragrafo 2, lettera "b) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW".*

Sulla base dell'istanza, dello Studio preliminare ambientale e della restante documentazione progettuale ad essa allegati, questo Servizio, quale Autorità competente (A.C.) all'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, avviava il procedimento e, richiamate le disposizioni di cui all'art.19 del D.Lgs. 152/2006 e alla L.R. n. 26/2022, con nota prot. n. 5756 del 09/02/2024 dava avvio al suddetto procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA informando le Amministrazioni e gli Enti ritenuti potenzialmente interessati alla tutela del paesaggio, dell'ambiente e della salute pubblica e invitandole a trasmettere le osservazioni/contributi istruttori ex art. 19, co. 4, del D.Lgs. 152/2006.

In riscontro a detta richiesta pervenivano i seguenti contributi:

- a) nota prot. n. 58785 del 27/02/2024, acquisita al prot. n. 8499 del 27/02/2024, con la quale l'ASL Lecce produceva il parere igienico-sanitario di competenza evidenziando che *"La considerevole estensione dell'impianto ed il verosimile impatto ambientale cumulativo, conseguente alla realizzazione dello stesso, rendono doveroso procedere alla VIA, al fine di tutelare la salute pubblica"*;
- b) PEC acquisita al prot. n. 9065 del 01/03/2024 con la quale le Associazioni Italia Nostra - Lecce e Comitato Tecnico Soglianese facevano pervenire, a firma congiunta, le proprie considerazioni ed osservazioni in merito al progetto evidenziando presunti contrasti con lo strumento urbanistico generale comunale (PRG) oltreché con gli strumenti di pianificazione di settore della Regione Puglia (PAI, PPTR, ecc..) rilevando, in conclusione, *"gravi motivi ostativi all'accoglimento dell'intervento proposto"*;
- c) nota prot. n. 14015 del 04/03/2024, acquisita in atti al prot. n. 9453 del 05/03/2024, pervenuta all'ufficio competente soltanto in data 08/05/2024, poiché assegnata, in fase di protocollazione, ad altro ufficio, con la quale ARPA Puglia – DAP Lecce trasmetteva la valutazione tecnica ambientale di competenza concludendo che *"... considerata l'elevata sensibilità ambientale del sito proposto localizzato all'interno delle aree non idonee su individuate si ritiene di non poter escludere impatti negativi significativi sull'ambiente. Ai fini di una corretta valutazione degli impatti, si ritiene necessario approfondire la valutazione degli stessi sulle matrici ambientali interessate nell'ambito della procedura di VIA"*;
- d) nota prot. n. 41366 del 04/03/2024, acquisita al prot. n. 9484 del 05/03/2024, con la quale il MASE - Divisione VII - Bonifica dei siti di interesse nazionale comunicava che *"l'intervento di cui trattasi non ricade nel perimetro di un Sito di Interesse Nazionale (SIN)"*;
- e) nota prot. n. 2074 del 09/03/2024, acquisita al prot. n. 10487 del 11/03/2024, con la quale il Comune di Sogliano Cavour trasmetteva osservazioni e contributi istruttori, ed in particolare:
 - Delibera n. 10 del 09/03/2024 con cui il Consiglio Comunale ha espresso il proprio dissenso alla localizzazione nel proprio territorio dell'impianto fotovoltaico in argomento;
 - Relazione istruttoria del Settore LL.PP. Pianificazione e Assetto del Territorio comunale (con allegate Osservazioni dell'Ambito Territoriale Caccia di Lecce) con la quale il Responsabile del Settore, ad esito di una serie di considerazioni e criticità relative agli aspetti di carattere urbanistico, edilizio, idraulico, paesaggistico, ambientale, elettromagnetico e faunistico, ravvisa la necessità di ulteriori approfondimenti e *"trattandosi di un campo fotovoltaico di dimensioni e potenza evidentemente eccedenti l'ordinario"*, conclude ritenendo che il progetto doveva essere assoggettato a procedimento di VIA;
 - Osservazioni di Italia Nostra e Comitato Tecnico Soglianese con allegata documentazione fotografica;
 - Osservazioni dell'Associazione Kronos;
- f) PEC prot. n. 3480 del 12/03/2024, acquisita al prot. n. 10712 del 12/03/2024, del Comune di Cutrofiano di trasmissione della Deliberazione 37 del 07/03/2024, con la quale al Giunta Comunale, richiamava e faceva proprio il verbale n. 24 del 29/02/2024 della Commissione consiliare Urbanistica/Assetto del Territorio, parere negativo alla realizzazione del progetto in argomento, disponeva *"di riservarsi di intraprendere ogni azione utile alla tutela degli interessi della comunità"*;
- g) PEC acquisita al prot. n. 13118 del 28/03/2024 con la quale l'Associazione *"Forum Amici del Territorio"* faceva pervenire le proprie osservazioni, invocando il procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza Statale per l'impianto in argomento;
- h) PEC del 06/05/2024, acquisita al prot. n. 18398 del 07/05/2024 con la quale la Società inviava controdeduzioni ed osservazioni spontanee rispetto ai pareri prodotti dai vari Enti ed Associazioni riferendo che *"I rilievi mossi dagli enti, alla luce dei riscontri prodotti, non identificano alcun elemento ostativo alla realizzazione dell'intervento ..."*; con successiva

pec del 14/05/2024, acquisita al prot. n. 19555 del 14/05/2024, replicava alla valutazione tecnica ambientale di ARPA Puglia ribadendo che l'impianto per intero ricade in area idonea ai sensi del D.Lgs 199/2021;

Alla luce dell'istruttoria tecnica espletata, della documentazione progettuale prodotta, dei contributi acquisiti i (parere di ARPA, ASL, Comune di Sogliano Cavour, Comune di Cutrofiano) nonché delle osservazioni e considerazioni prodotte dalle diverse Associazioni come sopra richiamate, sulla base di quanto disposto dall'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 152/2006 ed in relazione alla verifica dei criteri di cui al correlato Allegato V alla Parte II e verificata la "*non idoneità dell'impianto, ai sensi dell'art. 20, comma 8 lett. c-quater del D.Lgs. n. 199/2021*", la Provincia adottava la Determinazione Dirigenziale n. 704 del 03/06/2024, recante l'assoggettamento a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 23 e seguenti del TUA, del progetto in questione.

Con nota prot. n. 18151 del 10/06/2024, acquisita al prot. prov. 23874 dell'11/06/2024 – e dunque successivamente alla pubblicazione della D.D. n. 704 del 3/06/2024 – l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale esprimeva parere favorevole alla realizzazione dell'impianto imponendo tuttavia una serie di prescrizioni per la realizzazione dell'intervento.

Con ricorso presentato presso il TAR Puglia – Sede di Lecce in data 30 luglio 2024 la Società San Giorgio S.r.l., chiedeva l'annullamento del suddetto provvedimento provinciale, unitamente ai pareri ad esso connessi e presupposti richiamati dal provvedimento come parti integranti dello stesso.

Con sentenza n. 619 del 08/04/2025 il TAR Puglia – Sede di Lecce ha disposto l'annullamento del provvedimento n. 704 del 03/06/2024, unitamente ai pareri ad esso connessi e presupposti richiamati dal provvedimento come parti integranti dello stesso (parere del Comune di Sogliano Cavour prot. 2074 del 09/03/2024; parere del Comune di Cutrofiano prot. 3480 del 12/03/2024, parere di ARPA – DAP di Lecce prot. 14015 del 04/03/2024; parere di ASL Lecce prot. 58785 del 27/02/2024).

In particolare nella succitata sentenza il TAR ha rilevato, una carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento di assoggettabilità a VIA n. 704 del 03/06/2024, che dovrà essere colmata dal questa Autorità Competente "*in sede di riedizione del potere*", anche in rapporto ai pareri connessi al suddetto provvedimento, di cui il TAR ne ha in particolare evidenziato l'illegittimità, per difetto di istruttoria, motivazione e contraddittorietà e che, sempre secondo lo stesso TAR, "*dovrà essere colmato dall'Amministrazione in sede di riedizione del potere*".

Coerentemente alla decisione del TAR, il Servizio scrivente, con nota prot. 17590 del 23/04/2025, ha riavviato il procedimento di verifica di assoggettabilità VIA coinvolgendo nuovamente gli Enti competenti al fine di conseguire l'aggiornamento dei pareri ritenuti illegittimi, rielaborati tenuto conto anche delle valutazioni espresse dal TAR.

In riscontro alla predetta nota provinciale sono pervenuti i seguenti contributi:

1) **Parere del Comune di Sogliano Cavour trasmesso con nota prot. n. 4315 del 16/05/2025** (acquisita al prot. prov. n. 2076 del 20/05/2025). In allegato alla suddetta nota è stata posta la seguente documentazione:

1a) **Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09/03/2024** con oggetto "*Impianto fotovoltaico e relative opere di trasporto e cessione energia prodotta di 13,739 Mw – Ditta proponente San Giorgio Energia srl – in Contrada "Pirazzo" di Sogliano Cavour - Determinazioni del Consiglio in ordine alle osservazioni da inviare all'autorità competente in merito al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA del detto impianto*". Con detta Deliberazione il Consiglio Comunale esprime il proprio dissenso alla realizzazione dell'impianto in argomento poiché risulterebbe:

- 1a.1) *di grave compromissione degli aspetti Storici – antropologici – faunistici ed ambientali dei luoghi;*
- 1a.2) *In contrasto con le previsioni della pianificazione comunale vigente (PRG);*
- 1a.3) *In contrasto con le prescrizioni per la media pericolosità idraulica interessante l'area (PAI);*
- 1a.4) *In contrasto con le prescrizioni del Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR);*
- 1a.5) *in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 20 lettera C-quater del Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 199 e ss.mm.ii., in ordine alla IDONEITA' dell'area.*

1b) **Parere del Settore Lavori Pubblici, Pianificazione e Assetto del Territorio** con il quale Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Pianificazione e Assetto del Territorio evidenzia come l'area di impianto:

- 1b.1) *interferirebbe con aree del PRG destinate a viabilità di progetto e relative fasce di rispetto e, pertanto, la realizzazione del campo fotovoltaico di fatto precluderebbe ogni possibilità di potenziare il sistema viabilistico, sia presente che di previsione;*
- 1b.2) *interferirebbe con l'area di rispetto della zona PIP esistente;*
- 1b.3) *interferirebbe con una zona a media pericolosità del PAI;*
- 1b.4) *interferirebbe con alcuni Ulteriori Contesti Paesaggistici del PPTR (Reticolo idrografico della RER e fascia di rispetto del bosco);*

1) *non ricadrebbe interamente in area idonea ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. n. 199/2021*

- 1c) **Tavola 6 - Zonizzazione del Piano Regolatore Generale vigente approvato in via definitiva con D.G.R. Puglia n. 7552 del 06/12/1990;**
- 1d) **Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale vigente;**
- 1e) **Tavola 6 – Zonizzazione del Piano Regolatore Generale vigente**
- 1f) **Tavola 9 Norme Tecniche di Attuazione del Piano Particolareggiato per le aree destinate agli insediamenti produttivi**
- 1g) **Osservazioni Italia Nostra Lecce e Comitato Tecnico Soglianesi** con allegata documentazione fotografica con le quali si esprime un forte dissenso alla realizzazione dell'impianto per i motivi di seguito indicati:
- 1g.1) **Grave compromissione degli aspetti Storici – antropologici – faunistici ed ambientali;**
- 1g.2) **Contrasto con le previsioni della pianificazione comunale vigente (PRG);**
- 1g.3) **Contrasto con le prescrizioni per la media pericolosità idraulica interessante l'area (PAI);**
- 1g.4) **Contrasto con le prescrizioni del Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR);**
- 1g.5) **Contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 20 lettera C-quater del Decreto Legislativo 08.11.2021, n. 199 e ss.mm.ii., in ordine alla IDONEITA' dell'area.**
- 1h) **Osservazioni Associazione Kronos** con le quali la stessa Associazione:
- 1h.1) **esprime contrarietà in quanto progetto devastante sotto l'aspetto paesaggistico-ambientale nell'unico lembo di spazio verde e campi coltivati rimasti. Tutto ciò produrrebbe la morte dell'intera superficie anche in virtù della presenza, a ridosso della stessa, di un'area pinetata con piante ed arbusti della macchia mediterranea di indiscusso valore;**
- 1h.2) **segnala, inoltre, che nell'area interessata, svernano ogni anno alcune colonie di specie di uccelli tra cui il "Piviere Dorato" (Pluvialis Apricaria), specie particolarmente protetta da leggi nazionali e regionali;**
- 1i) **Osservazioni ATC Provincia di Lecce** con le quali detto Ambito Territoriale di Caccia evidenzia che:
- 1i.1) **Il sito destinato ad ospitare l'impianto fotovoltaico è ascrivibile al territorio a caccia programmata ed è inserito a ridosso delle aree della carta delle vocazioni faunistiche di questo ATC per le specie Lepre e Fagiano;**
- 1i.2) **Il Piviere dorato Pluvialis apricaria, protetto dalla Direttiva Uccelli, è genericamente considerato specie di habitat umidi con acque basse, sebbene possa regolarmente frequentare anche altre tipologie ambientali e, in inverno, è infatti molto comune nei seminativi autunno-vernini. Pertanto date le numerose segnalazioni l'area in questione risulterebbe idonea alla sosta ed alimentazione di detta specie così importante per la biodiversità, in considerazione della sempre più antropizzazione del territorio salentino e la conseguente perdita degli ecosistemi naturali;**
- 1i.3) **Inoltre, tale sito interessato dalla realizzazione dell'impianto fotovoltaico confina nella parte est con un popolamento arboreo forestale di notevole importanza per la sosta e rifugio di altre specie faunistiche tipo Tordo Bottaccio Turdus philomelos e per il Merlo Turdus merula.**
- 2) **Parere del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia prot. n. 283410 del 27/05/2025** (acquisito al prot. prov. n. 22239 del 29/05/2025) con il quale si premette che:
- 2a) **la maggior parte dell'impianto è posto all'interno dell'ambito paesaggistico Tavoliere Salentino e alla relativa figura territoriale "La campagna a mosaico del Salento centrale"; una piccola parte dell'impianto e del cavidotto insiste nel territorio di Cutrofiano che appartiene all'ambito del "Salento delle Serre e del Bosco Belvedere";**
- 2b) **Il retico idrografico superficiale rappresenta la principale rete di alimentazione e deflusso delle acque verso le falde acquifere; evidenti sono i fenomeni carsici che qui, come nel resto del Salento, hanno generato numerose forme caratteristiche quali doline, vore, inghiottitoi e grotte, solchi, campi carreggiati e pietraie;**
- 2c) **La figura de "la Campagna a mosaico del salento centrale" si caratterizza per una fitta maglia dell'insediamento, connotato da una rete di strade rettilinee, che collegano centri tra loro prossimi comunque ben distinti. Nonostante questa densità di centri anche importanti, tutti con una ricca e consolidata dotazione urbana, il territorio conserva una spiccata ruralità che si manifesta attraverso un variegato mosaico di vigneti, oliveti, seminativi, colture orticole e pascolo.**
- 2d) **Le graduali variazioni della coltura prevalente, unitamente all'infittirsi delle trame agrarie e al densificarsi dei segni antropici storici rendono i paesaggi diversificati e riconoscibili.**
- 2e) **Tra i prodotti DOP vanno annoverati: l'olio Terra D'Otranto ed il Caciocavallo Silano; fra i DOC, l'Aleatico di Puglia, il Primitivo di Manduria, il Lizzano il Salice Salentino, lo Squinzano, il Leverano, il Nardò, il Copertino, il Galatina; per l'IGT dei vini, abbiamo il Salento oltre all'intera Puglia**

e, in merito alla compatibilità paesaggistica dell'intervento proposto, preso atto anche delle interferenze del sito di progetto con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici (UCP) del vigente piano paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia (PPTR) si evidenzia che:

- 2f) **L'intervento non è ammissibile nel tratto della Rete Ecologia Regionale "Canale località Cisterna"**, ai sensi dell'art. 47 delle NTA del PPTR in quanto al co. 3 lett. b3) è ritenuta ammissibile "la realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile". Pertanto il progetto, non ricadendo tra gli impianti per la produzione di energia ammessi dall'elaborato 4.4.1 [impianti fotovoltaici sui tetti n.d.r.], contrasta con l'art. 47 delle NTA del PPTR.
- 2g) **Inoltre, l'intervento non è ammissibile nell'Area di rispetto dei boschi** ai sensi dell'art. 63 in quanto ai co. 2 lett. a3) e a5) delle NTA del PPTR sono ritenuti rispettivamente non ammissibili l'"apertura di nuove strade, ad eccezione di quelle finalizzate alla gestione e protezione dei complessi boscati, e l'impermeabilizzazione di strade rurali" e la "realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per gli interventi indicati nella parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile".
- 2h) **.... l'intero progetto presenta forti criticità paesaggistiche**
- 2i) ... il PPTR riconosce, nel sistema idrografico costituito dal reticolo endoreico delle aree interne il ruolo di invariante strutturale, quale principale rete di connessione ecologica della figura territoriale. **Il piano individua come fattore di rischio gli interventi di artificializzazione dei canali** che ne alterino i profili e le dinamiche idrauliche e ne persegue [la] continuità e integrità dei caratteri idraulici, ecologici e paesaggistici del sistema idrografico endoreico e superficiale e [la]... loro valorizzazione come corridoi ecologici multifunzionali per la fruizione dei beni naturali e culturali che si sviluppano lungo il loro percorso. **Il proponente non ha considerato assolutamente tale criticità disponendo i pannelli fotovoltaici "all'interno del vincolo"**.
- 2j) L'intervento proposto nell'area di interferenza con l'Area di rispetto dei boschi e con il Canale località Cisterna, della profondità di 100 m, descritto come un intervento di "rifunzionalizzazione del tratto di corso d'acqua episodico mediante sistemazioni idrauliche e riconnessione ecologica delle aree a vegetazione naturale sfruttando il reticolo idrografico di connessione della RER" in sintesi prevede, internamente alla recinzione, l'installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie di più di 1 ettaro a circa 30 m dall'asta del canale ed esternamente, lungo il canale, la semina a spaglio della vegetazione spontanea dell'habitat 3290, nonché una deviazione minima del flusso del canale con la creazione di un avvallamento da adibire a stagno temporaneo in cui mettere a dimora specie dell'habitat 3170 **Le trasformazioni previste che concorrono a compromettere la funzionalità della Rete ecologica, non sono, infatti, finalizzate a promuovere la valorizzazione del Canale località Cisterna come corridoio ecologico multifunzionale, non implementano gli elementi della rete ecologica minore dell'agro-paesaggio, come le siepi e i filari presenti lungo il canale e di contro, a circa 30 m dall'asta del canale, con una recinzione metallica ne viene delimitato fisicamente il limite dell'espansione naturale.**
- 2k) **Non si concorda con il proponente secondo il quale basterebbe una rinaturalizzazione non "oltre la recinzione" con "semina a spaglio" e "sistemazione idraulica + rivegetazione con specie dell'habitat 3290" per ripristinare l'ambiente naturale.**

- 2l) **L'impianto energetico** con le sue recinzioni, gli alti pannelli (4,59 m), il sistema di illuminazione, video-sorveglianza ed anti intrusione (spesso di tipo sonoro) **contribuisce all'aumento della frammentazione ambientale e alla diminuzione della naturalità degli ecosistemi**, per la diminuzione di biodiversità (in particolare di fauna) o per il suo impoverimento qualitativo e quantitativo (aumento di specie antropofile, di specie aliene ecc., diminuzione numerica delle popolazioni, alterazione e semplificazione delle catene trofiche, ecc.).



Fig. 5. Elaborato R.1.4 - Relazione Paesaggistica. Immagine pag.52

- 2m) **Da un punto di vista meramente paesaggistico, invece, le aree nei pressi del bosco aiutano a preservare l'integrità visiva del bosco, evitando che altre attività antropiche ne alterino l'aspetto naturale e sono strumenti essenziali per la conservazione della natura, la mitigazione dei rischi e la protezione del paesaggio, contribuendo in modo significativo alla sostenibilità ambientale e alla tutela dell'unicum paesaggistico. Una fascia di rispetto ben gestita intorno a un bosco funge da barriera naturale contro la propagazione degli incendi, riducendo il rischio che il fuoco si estenda alle aree circostanti e proteggendo al contempo il bosco stesso; l'impianto produce un irreversibile trasformazione dell'area che porta con sé un notevole potenziale carico di incendio.**
- 2n) **Anche la pressione sulle componenti agricole è evidente; l'intervento previsto se autorizzato produrrebbe una modifica permanente dell'area, trasformandola da agricola ad infrastrutturata, contrariamente alle previsioni urbanistiche e paesaggistiche. Infatti il sito di impianto è individuato nello scenario strategico del Patto Città-Campagna come Campagna del ristretto dove le misure di contenimento e prevenzione dell'espansione urbana e della dispersione insediativa dovrebbero prevedere l'individuazione di un limite urbano, che produca effetti sul rapporto tra città, campagna- periurbana e campagna. In questa area il PPTR prevede la costruzione di una fascia di territorio agricolo intorno alla città che inviluppa con una greenbelt le sue frange periferiche. In essa si prevede la ricostruzione degli antichi "ristretti" (ricollocandoli ai limiti delle attuali periferie) come la riproposizione di un paesaggio agricolo ricco di relazioni con la città, come in passato erano trattati i ristretti. I materiali che lo dovrebbero costruire sono le attività di agricoltura a servizio dei cittadini come gli orti sociali o i parchi suburbani, la produzione di prodotti ortofrutticoli per i mercati di prossimità.**
- 2o) **Criticità derivano anche dalla presenza nell'area di progetto del Casino Pizzarro, manufatto di edilizia minore con annesso impianto serricolo che testimonia la vocazione agricola dell'area consolidata nel tempo; la struttura, accessibile da Via San Nicola, risulta completamente avviluppata dai pannelli fotovoltaici che ne snaturano l'immobile e le sue aree annesse.**



Fig. 6. Elaborato R.1.4 - Relazione Paesaggistica. Immagine pag.66.

- 2p) **È del tutto evidente e leggibile dalle cartografie e dalla foto aerea, la rilevante trasformazione del territorio che, se autorizzata, decreterebbe la perdita definitiva dei valori paesaggistici che il PPTR in co-pianificazione con il Ministero ha individuato a tutela del territorio pugliese (Fig. 6).**
- 2q) **Preme sottolineare che i valori paesaggistici che potranno essere pregiudicati attengono alle cosiddette INVARIANTI STRUTTURALI DELLE FIGURE TERRITORIALI che venendo meno farebbero crollare la lettura di lunga durata del paesaggio così come tramandato e, di conseguenza, l'intero impianto normativo di PPTR che è alla base della tutela del paesaggio pugliese.**
- 2r) **Pertanto l'impianto progettato non valorizza i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata, non tutela le forme naturali e seminaturali dei paesaggi rurali interessati e non riqualifica i paesaggi rurali, di contro favorisce il proliferare di elementi di artificializzazione del territorio agricolo acuendo le criticità.**
- 2s) **Ancora, le mitigazioni perimetrali proposte, pur rendendo a tratti non visibile l'impianto, costituiscono elemento di riconoscimento del notevole impatto prodotto dallo stesso e di alterazione delle ampie visuali aperte che caratterizzano il contesto territoriale.** Le stesse non riportano inoltre gli alti pali perimetrali di supporto dell'impianto di illuminazione e videosorveglianza che contribuiscono con tutti gli altri componenti: pannelli, recinzioni, cancelli, cabine ecc. ad introdurre elementi incongrui nel paesaggio.
- 2t) per poi concludere: **“ai fini del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA, si ritiene che il progetto di “Realizzazione di un impianto fotovoltaico e delle opere di trasporto e cessione dell'energia prodotta, potenza nominale 13,739 MW, da realizzarsi nei Comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano in provincia di Lecce”, come descritto negli elaborati progettuali, determini una diminuzione della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, comporti pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici e risulti in contrasto con gli Obiettivi di qualità di cui alla sezione C2 della scheda d'ambito “Tavoliere Salentino”.**
- 3) **Nota della Società datata 17/06/2025** acquisita al prot. prov. n. 25313 del 19/06/2025 contenente proprie controdeduzioni al parere espresso dal Comune di Sogliano Cavour e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia.
- 3a) La Società preso atto del parere comunale ha comunicato che: *“il Parere espresso dal Comune di Sogliano Cavour in data 16/05/2025 riproduce integralmente — con modifiche meramente formali — la Relazione istruttoria dell'08/03/2024.... È pertanto evidente che l'Ente ha reiterato, senza alcun approfondimento critico o riformulazione, i medesimi errori già oggetto di censura nella sentenza intervenuta..... non vi è motivo per attribuire diverso valore o efficacia al nuovo parere rispetto a quello già superato, né per discostarsi dalle conclusioni cui è giunta l'Autorità giudiziaria. L'atto deve dunque essere considerato inidoneo a costituire presupposto ostativo all'esclusione dalla procedura di VIA del progetto in esame.*
- 3b) In relazione all'articolato Parere del Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia la Società contro deduce con le seguenti argomentazioni:

- 3b.1) **il parere in esame non può in alcun modo giustificare la rimessione a VIA dal momento che, oltre alle ragioni di merito, lo stesso risulta tardivo ed espresso in violazione del principio del one shot procedimentale;**
- 3b.2) **l'area sarebbe pienamente idonea ex lege ai sensi della lett. c-ter, applicabile ratione temporis.**
In particolare:
- Ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-ter, n. 1 del D.lgs. n. 199/2021, il sito è espressamente qualificato come area idonea per impianti fotovoltaici in quanto classificato agricolo e ubicato entro i 500 metri da zona industriale;
 - Il sito non ricade in beni vincolati ai sensi della parte II del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. n. 42/2004), come confermato dalla documentazione progettuale e dall'istruttoria provinciale;
- 3b.3) **Dalla documentazione progettuale e dagli esiti della precedente istruttoria provinciale – mai contestati in punto di fatto – risulta che il sito non ricade in aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.** Tale condizione è decisiva, poiché è proprio il legislatore (art. 20, comma 8, lett. c-ter, D.lgs. n. 199/2021) ad aver previsto che, **in assenza di tali vincoli, le aree agricole contigue a zone industriali debbano ritenersi idonee di diritto all'insediamento di impianti fotovoltaici.**
- 3b.4) **L'intervento proposto si inserisce in un contesto territoriale che intercetta parzialmente il reticolo idrografico di connessione della Rete Ecologica Regionale (RER), come individuato all'art. 42 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PPTR; si rimanda a quanto già risposto in precedenza (PVB001_R.0.1_Relazione di riscontro alle osservazioni del 06/05/2024), rimandando la valutazione di "compatibilità dell'intervento" ad una futura procedura di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91,** nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, e richiamando quanto prescritto nelle NTA stesse. In linea con tali prescrizioni, l'intervento prevede misure di mitigazione ambientale orientate alla valorizzazione ecologica del reticolo, tramite il rafforzamento della continuità ecologica e l'inserimento di elementi naturaliformi coerenti.
- 3b.5) Per quanto concerne la **fascia di rispetto (buffer di 100 m) del bosco Caracciolo**, tutelata ai sensi dell'art. 63 delle NTA, l'art. 63 NTA vieta esplicitamente l'insediamento di impianti per la produzione di energia, ad eccezione di quelli realizzati su edifici esistenti alle condizioni delle Linee Guida 4.4.1. Tuttavia, come evidenziato nella Relazione di riscontro (PVB001_R.0.1_Relazione di riscontro alle osservazioni del 06/05/2024), il layout dell'impianto è stato rimodulato al fine di **escludere fisicamente ogni interferenza con tale buffer.** Inoltre, l'area a margine del bosco viene interessata solo da interventi di riquilibratura vegetazionale, mediante il potenziamento delle dinamiche di ricolonizzazione spontanea da parte di specie della macchia mediterranea, in coerenza con i principi dell'art. 91 delle NTA per la valutazione di compatibilità paesaggistica.
- 3b.6) Il progetto è stato valutato alla luce delle **Linee Guida 4.4.3 – Patto Città-Campagna (PPTR)**, che individuano la **"campagna del ristretto"** quale fascia agricola periurbana di transizione tra città e campagna, con funzioni di contenimento del consumo di suolo, valorizzazione dell'agricoltura di prossimità e rafforzamento ecologico-paesaggistico del margine urbano. Tali aree sono destinate prioritariamente ad accogliere usi agricoli multifunzionali e servizi agroambientali e, laddove compatibili, interventi in grado di migliorare la qualità paesaggistica delle frange urbane degradate.
- Si evidenzia che l'intervento proposto:
- non comporta nuova edificazione residenziale o produttiva, ma è limitato all'installazione di impianti a basso impatto visivo e ambientale;
 - non interessa aree di margine con capacità insediativa attiva, né ostacola la continuità ecologica o le connessioni agro-paesaggistiche con il contesto rurale;
- In coerenza con gli indirizzi delle Linee Guida, l'intervento adotta:
- misure di mitigazione paesaggistica mediante fasce vegetazionali e filari lungo i margini urbani;
 - assenza di recinzioni opache o elementi di frattura, favorendo invece l'integrazione nel paesaggio.
- Si rileva inoltre che, ai sensi dell'art. 6, comma 5, delle NTA del PPTR, **le Linee guida del Patto Città-Campagna hanno valore orientativo e non vincolante;** tuttavia, in aderenza agli obiettivi del PPTR, **il progetto ha adottato tutte le cautele progettuali e ambientali necessarie a garantire coerenza con gli obiettivi paesaggistici regionali.**
- Alla luce di quanto sopra, si ritiene che l'intervento:
- non contrasta con i principi ispiratori della "campagna del ristretto";
 - rappresenta, anzi, una occasione di qualificazione paesaggistica e ambientale del margine urbano.
- 3b.7) Pur riconoscendo che anche gli "ulteriori contesti" (UCP) del PPTR costituiscano elementi di interesse paesaggistico, si ribadisce che il riferimento alla mera presenza di tali segnalazioni non può di per sé

giustificare la richiesta di espletamento di una VIA. Ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2006, l'assoggettabilità a VIA deve fondarsi su una **valutazione concreta del rischio di impatti significativi**. Tanto più che nel caso di specie è già stata esclusa dal TAR la presenza di impatti significativi e tenuto conto che il progetto ha una potenza solo di poco superiore alla soglia per l'esenzione ambientale.

3b.8) Ai sensi del Regolamento UE n. 2577/2022 e della giurisprudenza consolidata, la realizzazione di impianti FER è riconosciuta come **interesse pubblico prevalente**, da bilanciare con i valori paesaggistici secondo criteri di proporzionalità e non elusione del principio di legalità. L'assenza di vincoli paesaggistici e la presenza di misure di compensazione rafforzano la legittimità dell'intervento, che deve essere valutato in coerenza con l'obiettivo della transizione energetica.

3b.9) In conclusione, si ritiene che le osservazioni paesaggistiche contenute nel parere regionale siano **non proporzionate, non supportate da concreti elementi di rischio**, e non tali da escludere la compatibilità del progetto. Esse **non giustificano, in assenza di vincoli formali**, l'assoggettamento a VIA ordinaria, né l'arresto del procedimento.

4) Parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASL Lecce (SISP Lecce) prot. n. 120065 di 26/06/2025 (acquisito al prot. prov. n. 26279 del 25/06/2025) con il quale il SISP Lecce sostiene che "A valle dell'esame della documentazione e per quanto di competenza, **questo Servizio ritiene opportuno procedere con un approfondimento tecnico-analitico, volto a garantire un inquadramento esaustivo delle potenziali ricadute ambientali del progetto, al fine di escludere impatti significativi sull'area di intervento e scongiurare eventuali effetti negativi sulla salute pubblica**".

5) Parere dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia (ARPA Puglia) – Dipartimento Ambientale Provinciale di Lecce (DAP Lecce) prot. n. 38251 del 25/06/2025 (acquisito al prot. prov. n. 26414 del 26/06/2025) con il quale il DAP Lecce rappresenta che "pur tenendo conto dell'annullamento giurisdizionale del precedente provvedimento la documentazione tecnica e ambientale agli atti, nonché **gli elementi istruttori emersi nel corso della nuova valutazione, portano a ritenere persistenti e rilevanti le criticità ambientali connesse alla realizzazione del progetto**" ed evidenzia in particolare che:

- **Persiste, come precedentemente evidenziato, il fatto che l'area interessata dal progetto sia prossima a contesti ambientali sensibili (reticolo idrografico di connessione alla R.E.R., boschi, Aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, distanza da centri abitati);**
- **il progetto si inserisce in un contesto marcatamente antropizzato;**
- **Non risulta agli atti una valutazione completa degli impatti cumulativi;** tale elemento risulta essenziale per un'analisi ambientale integrata e conforme alla Determina Dirigenziale (Regione Puglia) n. 162 del 6 giugno 2014 di approvazione delle direttive tecniche esplicative delle disposizioni di cui all'allegato tecnico della D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 "Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale, Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio" (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 83 del 26-06-2014).

e conclude ribadendo che "**Esaminata la documentazione agli atti, fatti salvi gli aspetti non di competenza della Scrivente Agenzia, considerata l'elevata sensibilità ambientale del sito proposto e visto che la VIA si configura come strumento necessario e imprescindibile per garantire una compiuta valutazione degli impatti ambientali del progetto, ai fini di una corretta valutazione degli impatti si rende necessario approfondire la valutazione degli stessi sulle matrici ambientali interessate nell'ambito della procedura di V.I.A.**"

6) Nota datata 04/07/2025 acquisita al prot. prov. n. 27918 del 07/07/2025 con la quale la Società, in risposta ai pareri espressi da ARPA Puglia-DAP Lecce e dal SISP Lecce, sostiene, tra l'altro, quanto segue:

6.1) i contenuti dei suddetti pareri non apportano alcun elemento tecnico o valutativo nuovo rispetto a quelli già formulati nel 2024 (ARPA prot. n. 14015 del 04/03/2024; ASL prot. n. 58785 del 27/02/2024). Le osservazioni ripropongono in maniera pressoché identica rilievi già ampiamente esaminati, senza introdurre aggiornamenti istruttori, elementi innovativi o integrazioni rilevanti ai fini della valutazione ambientale.

6.2) È pertanto evidente che i nuovi pareri si limitano a reiterare valutazioni già annullate in sede giurisdizionale, senza fornire nuovi presupposti tecnici o motivazionali che possano giustificare una diversa determinazione amministrativa.

6.3) Alla luce di quanto sopra, i pareri in oggetto devono ritenersi inidonei alla procedura in oggetto, sia per la tardività con cui sono stati resi, sia per l'assenza di elementi nuovi o valutazioni aggiornate

3) ELEMENTI UTILI ALLA DECISIONE

3.1) Aspetti normativi

Si premette che la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale è la procedura finalizzata a valutare se un progetto possa determinare potenziali impatti ambientali significativi e negativi e debba essere quindi sottoposto al procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

In particolare, all'art. 5, comma 1, lett. m) del D.Lgs. 152/2006 è stabilita la definizione di verifica di assoggettabilità, ovvero la procedura “attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi sull'ambiente e deve essere quindi sottoposto al procedimento di VIA”: tale disposizione definisce compiutamente la finalità della procedura.

L'ambito di applicazione e le relative competenze per la procedura di verifica di assoggettabilità sono stabilite negli art. 6 e 19 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 mentre negli allegati alla parte seconda dello stesso D.Lgs., da Allegato I a Allegato IV, sono riportati gli elenchi dei progetti suddivisi per categoria di procedimento (Verifica di assoggettabilità a VIA o VIA) e per competenza (statale o regionale).

In particolare, all'art. 19, co.5, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stabilito «L'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, verifica se il progetto ha possibili ulteriori impatti ambientali significativi».

La Regione Puglia, con la L.R. n. 17/2007 e poi con la L.R. n. 26/2022, ha poi deciso di delegare, per alcune categorie di progetti, la competenza in materia di Verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, alle Province ed ai Comuni

Quanto ai criteri su cui si deve fondare la verifica di assoggettabilità sono quelli specificati dall'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006: “Caratteristiche dei progetti”, “Localizzazione dei progetti” e “Tipologia e caratteristiche dell'impatto potenziale”.

La giurisprudenza ha chiarito che “la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale costituisce un procedimento di valutazione preliminare autonomo e non necessariamente propedeutico alla VIA vera e propria, con la quale condivide l'oggetto – “l'impatto ambientale”-, inteso come alterazione “qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa” che viene a prodursi sull'ambiente – ma su un piano di diverso approfondimento” (Consiglio di Stato, Sez II, 7 settembre 2020, n. 5379).

Come evidenziato dal Consiglio di Stato (CdS 10 giugno 2024 n. 5154): “La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che <<La procedura di controllo sulla Via è essa stessa una procedura di valutazione ambientale, che viene realizzata preventivamente con riguardo ad alcune categorie di progetto, rispetto alle quali alla valutazione vera e propria si arriva solo in base all'esito della verifica di assoggettabilità. Si tratta di un procedimento di screening in cui è prevista la sommarietà della valutazione dell'amministrazione nei casi di dubbia compatibilità ambientale, proprio nell'ottica di evitare un'inutile duplicazione procedimentale, in quanto una completa istruttoria e valutazione verrà poi svolta in sede di Via mentre, in caso di assenza di dubbi rilevanti, l'Autorità dovrà approfonditamente valutare gli impatti e imporre eventualmente prescrizioni>> (cfr., Consiglio di Stato, Sezione II, 7 settembre 2020, n. 5379; cfr. anche Consiglio di Stato Sezione IV, 28 marzo 2023, n. 3168).

Il Consiglio di Stato, in particolare nella sentenza n. 5379 del 17 settembre 2020, si è in particolare soffermato poi sulla natura del provvedimento di sottoposizione a VIA e sui limiti del sindacato del giudice, precisando che “I presupposti per la VIA sono oggettivi, e riposano nel ricadere o meno di un certo progetto fra le tipologie per le quali la normativa contenuta nel D.lgs. n. 152 del 2006, o nelle leggi regionali, contempla la verifica ambientale, obbligatoriamente, ovvero facoltativamente, imponendo il legislatore la preliminare verifica di assoggettabilità (sul punto Cons. Stato. IV, 12 maggio 2014, n. 2403). Quanto detto rende evidente la peculiarità dell'autonomia del procedimento di screening, che non si conclude mai con un diniego di VIA, bensì con un giudizio di necessità di approfondimento. Il rapporto tra i due procedimenti (screening e VIA) appare configurabile graficamente in termini di cerchi concentrici caratterizzati da un nucleo comune rappresentato dalla valutazione della progettualità proposta in termini di negativa incidenza sull'ambiente, nel primo caso in via sommaria e, appunto, preliminare, nel secondo in via definitiva, con conseguente formalizzazione del provvedimento di avallo o meno della stessa. La “verifica di assoggettabilità”, come positivamente normata, anticipa sostanzialmente la valutazione di impatto, delibandone l'opportunità, sulla base della ritenuta sussistenza prima facie dei relativi presupposti, «con la conseguenza che l'attività economica, libera sulla base della nostra Costituzione, non possa che svolgersi nel pieno rispetto delle normative di tutela ambientale» La decisione di sottoposizione a valutazione di impatto ambientale presume quindi il giudizio, solo ipotetico, di nocività per l'ambiente sotteso alla procedura di assoggettabilità. Se è vero, infatti, che essi non possono essere intesi nel senso della meccanicistica imposizione della VIA ogniquale volta insorga un -peraltro immotivato - dubbio sulla probabilità di danno all'ambiente, con ciò vanificando la portata della specifica disciplina; lo è egualmente che la logica di tutela dell'ambiente, e non certo di punizione, sottesa all'assoggettamento a VIA, non può non orientare verso la stessa in tutti i casi in cui si ritenga necessario un approfondimento progettuale ben più pregnante della mera integrazione e chiarimento richiedibile in fase di screening. Ne consegue che, in presenza di dubbi sulla sostenibilità e sull'impatto ambientale dell'intervento, l'amministrazione può cautelare la collettività e quindi, in senso più ampio, l'ambiente - non impedendo la realizzazione dell'intervento, ma semplicemente imponendo l'approfondimento dei suoi esiti mediante la sottoposizione a VIA”.

In ragione di tanto, secondo la giurisprudenza più recente, la decisione di assoggettare il progetto a VIA può conseguire a una scelta di cautela, seppur adeguatamente motivata in relazione a fattori di oggettiva pericolosità rivenienti dagli indici di

cui all'Allegato V al Codice dell'Ambiente, stante che ciò implica solo il rinvio ad un più approfondito scrutinio della progettualità proposta, che dalle ragioni dello stesso non risulta comunque in alcun modo condizionata. Il sindacato del Giudice Amministrativo in materia, necessariamente limitato alla manifesta illogicità ed incongruità, al travisamento dei fatti o a macroscopici difetti di istruttoria o di motivazione risulta ancora più limitato in riferimento alla fase di screening, connotata da una sostanziale sommarietà e, conseguentemente, doverosamente ispirata a più rigorose esigenze di cautela (Consiglio di Stato n. 5379/2020; TAR Marche 14 giugno 2021 n. 481 e 482).

Ed ancora la giurisprudenza ha chiarito che gli atti che impongono la VIA non possono essere considerati atti di diniego (con relativa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 bis della L. 241/1990, ma atti dovuti e finalizzati all'avvio della predetta procedura di VIA).

Con specifico riferimento al tema riguardante gli impianti di energia da fonti rinnovabili e, nello specifico, gli impianti fotovoltaici la normativa principale di riferimento è contenuta nel D.Lgs. n. 199/2021 e ss.mm.ii. con oggetto "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili."

3.2) Aspetti valutativi

Con riferimento ai criteri valutativi di ordine generale indicati all'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, con oggetto "Criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19" e tenuto conto anche delle osservazioni pervenute ai sensi dell'art. 19, co.5, del D.Lgs. n. 152/2006 risulta quanto segue.

Criterio valutativo n 1 - Caratteristiche dei progetti

Il progetto in argomento investe un territorio con estensione superficiale di più di 15 ettari corrispondente alla superficie complessiva di più di 21 campi da calcio. In questa porzione di territorio si prevede di installare 19.630 pannelli fotovoltaici suddivisi in quattro campi recintati da recinzione metallica e siepe retrostante lunga complessivamente più di 3 km. Più di 11.000 mq saranno inoltre destinati a viabilità interna all'impianto.

Per la connessione alla Stazione elettrica TERNA di nuova costruzione si prevede di realizzare un cavidotto interrato lungo 14,7 km che interesserà strade ad uso pubblico per la maggior parte asfaltate.

La tipologia di impianto, peraltro, di tipo fotovoltaico "puro" (non agrivoltaico), con altezza minima dei moduli da terra di 9 cm sottrarrà, per almeno 25-30 anni, l'intera estensione superficiale dell'impianto ad altri utilizzi ed in particolare, all'utilizzo agricolo **generando un impatto in termini di consumo di suolo che non può certamente essere considerato a priori trascurabile.**

Nel merito appare utile richiamare i contenuti del comma 1-bis all'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2001 introdotto dal D.L. n. 63 del 15/05/2024, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 101 del 12/07/2024, che limita fortemente la possibilità di realizzare gli impianti fotovoltaici con moduli a terra ed in particolare: *1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati, c-bis), c-bis.1), e c-ter), numeri 2) e 3), del comma 8 del presente articolo. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del presente decreto nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.*

Le disposizioni di detto comma, sebbene non applicabili al progetto in argomento per soli limiti cronologici (l'istanza della Società è pervenuta il 12/12/2023 e quindi prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 63/2024), dimostrano come sia stata proprio la necessità di limitare il consumo di suolo uno dei principali motivi che ha spinto il decisore nazionale a introdurre dette forti limitazioni.

A tal proposito giova citare il Rapporto ISPRA del 2024 dal titolo "Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici - Edizione 2024" nel quale è riportato (cfr. pag. 13) "Tra il 2006 e il 2023 in Italia sono stati consumati 1.332 km² di suolo naturale o seminaturaleAnalizzando le singole classi sul periodo 2006-2023.....I pannelli fotovoltaici a terra (+161 km²)..... rappresentano una porzione importante del nuovo suolo consumato". e ancora (cfr. pag. 16) "A livello nazionale, dai dati SNPA, risultano occupati da impianti fotovoltaici a terra circa 17.907 ettari. La distribuzione dei pannelli fotovoltaici installati a terra a livello regionale è eterogenea, **con un massimo in Puglia (con 6.130 ha, circa il 34% di tutti gli impianti nazionali)**, seguita da Emilia-Romagna (1.707 ha) e Lazio (1.596 ha)...Tra il 2022 e il 2023 sono stati rilevati 421 ettari di consumo di suolo associato a nuovi impianti fotovoltaici a terra, in forte aumento rispetto ai 265 ettari mappati nel 2022 e ai 76 del 2021..... **Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)**, nel suo aggiornamento di giugno 2024, prevede che al 2030 siano installati 131 GW di impianti a fonti rinnovabili (di cui circa 80 GW fotovoltaici e circa 28 GW eolici), con un incremento di capacità di circa 74 GW rispetto al 2021. Di questo incremento, 57 GW è previsto che siano

prodotti tramite il fotovoltaico e 17 tramite l'eolico. Lo stesso Piano **individua come soluzione migliore lo "sfruttamento prioritario delle superfici di strutture edificate (tetti e in particolare quelli degli edifici pubblici, capannoni industriali e parcheggi), aree e siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate"**.

Occorre peraltro considerare che gli impianti fotovoltaici con moduli a terra, sebbene presentino vantaggi legati alla produzione di energia pulita, hanno anche altri impatti sui suoli agricoli, oltre al consumo di suolo, non trascurabili: l'ombra dei pannelli, infatti, riduce la luce solare e la temperatura, modificando il microclima e influenzando la biodiversità, alterando gli habitat naturali e influenzando sulla fauna locale; inoltre la rimozione della vegetazione per l'installazione dei pannelli può aumentare il rischio di erosione del suolo.

In aggiunta gli impianti del tipo proposto, con una bassa altezza minima da terra, richiedono un attento controllo della vegetazione spontanea per evitare che la stessa possa generare fenomeni di ombreggiamento o danneggiare i moduli; detta operazione, considerata anche la notevole estensione dell'impianto, quasi certamente verrà effettuata mediante attività di diserbo attraverso l'uso di pesticidi ed anticrittogamici con ulteriori danni al terreno; ulteriori rischi possono derivare dall'attività di lavaggio dei pannelli fotovoltaici mediante uso di detergenti.

Per detti motivi, peraltro, vanno sempre più affermandosi i cosiddetti "impianti agrivoltaici avanzati o sperimentali" dove gli effetti sopradescritti sono fortemente mitigati; si tratta di impianti la cui configurazione spaziale e le scelte tecnologiche con moduli elevati da terra sono tali non solo da consentire una perfetta integrazione fra attività agricola e produzione elettrica ma anche di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi; si tratta di impianti in grado di garantire la continuità delle attività delle aziende agricole e che adottano sistemi di monitoraggio in grado di verificare l'impatto sulle colture analizzando parametri quali: il risparmio idrico, produttività agricola, microclima, recupero della fertilità del suolo, ecc..

Gli aspetti legati all'impatto dell'impianto fotovoltaico sono stati trattati solo in minima parte e, peraltro affrontati in termini generici, nello Studio Preliminare Ambientale presentato dal proponente che rappresenta solo un documento di screening e non un vero e proprio Studio di Impatto ambientale.

Nei procedimenti di valutazione dei progetti FER, stante anche l'ampia offerta di proposte progettuali, all'Autorità Competente, invece, è richiesta un'attenta valutazione che tenga conto (al di là del diritto alla libera iniziativa imprenditoriale), per un verso della necessità di produrre energia da fonte rinnovabile (anche per far fronte agli impegni assunti dall'Italia a livello europeo ed internazionale, al fine raggiungere l'obiettivo di abbattimento della CO₂ del 55% al 2030 e la neutralità climatica al 2050), e di contro consideri il "sacrificio ambientale" imposto al territorio che ospita l'impianto; **dette valutazioni**, soprattutto nel caso di impianti fotovoltaici cosiddetti "puri" (non agrivoltaici) e di dimensione rilevante quale quello in argomento, **sono svolte in sede di VIA**.

Infatti in sede di VIA è elaborato lo Studio di Impatto Ambientale che tra le varie alternative di realizzazione dell'impianto (diverse configurazioni, differente localizzazione e tipologia diversa) deve prevedere anche l'alternativa 0 che corrisponde all'ipotesi di non realizzare l'impianto e **definire, per ogni alternativa gli effetti positivi e negativi, privilegiando la scelta con il minor rapporto costi ambientali/benefici energetici**.

Nel fare ciò, però, il proponente (e di conseguenza l'Autorità Competente in sede di valutazione) non può prescindere dalle argomentazioni di seguito rappresentate.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel **Decreto Ministeriale 21/06/2024** con oggetto «Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili» ha stabilito che l'obiettivo nazionale **della potenza aggiuntiva complessiva rispetto al 31 dicembre 2020 di energia da fonti rinnovabili da raggiungere entro l'anno 2030 è pari a 80 GW (obiettivo derivante dall'attuazione del pacchetto "Fit for 55", e alla luce del pacchetto "Repower UE")**; con detto Decreto il Governo ha, inoltre, individuato la ripartizione fra le regioni e le province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 della potenza aggiuntiva.


In base a detto decreto la Regione Puglia dovrà contribuire per il raggiungimento del suddetto obiettivo con una potenza aggiuntiva al 2030 di energia da fonti rinnovabili di 7,387 GW pari al 9.23% del totale.

In base al "Rapporto Statistico 2023 – Energia da fonti rinnovabili in Italia" elaborato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) risulta che:

- **la Regione Puglia** (cfr. Figura 6) **è la seconda tra le Regioni italiane** in termini di produzione di energia da fonti rinnovabili (**10,53% del totale nazionale**) e **la prima Regione** considerando solo l'energia prodotta dalle fonti eolico + fotovoltaico (**19,61% del totale nazionale**);
- la Regione Puglia (cfr. Figura 7) **è la seconda Regione** in termini di energia prodotta da fonte fotovoltaica (**10.9% del totale nazionale**), ma la settima in termini di numero di impianti fotovoltaici con il 5,8% del totale (cfr. Figura 8);
- **nella Regione Puglia** (cfr. Figura 9) **il 66% degli impianti è collocato a terra** e il restante 34 su superfici non a terra (edifici, capannoni, tettoie, serre, ecc.) contrariamente **alle medie nazionali che registrano il 30% di impianti collocati a terra**, il 69% si distribuisce su superfici non a terra e il restante 1% è attribuibile ad impianti agrivoltaici e galleggianti;
- **la Puglia è di gran lunga la prima Regione in termini di occupazione di suolo** da parte di impianti fotovoltaici con 4.244 ha e con un valore di **2,19 ha di superficie occupata da impianti fotovoltaici ogni 1000 ha di superficie territoriale** (cfr. Figure 10 e 12);
- **La Provincia di Lecce, con 1.028 GWh, registra la quota più elevata di produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (3,3% del totale nazionale)** nel 2023 con 1626 impianti. Tra le altre Province emergono Foggia, Brindisi e

Bari (cfr. Figura 11). In Provincia di Lecce alla data del 31/10/2023 risultavano installate **100 pale eoliche e 1626 impianti fotovoltaici** che occupano complessivamente **1.550 ha (5,65 ha per ogni 1000 ha di superficie territoriale)**

Produzione di energia elettrica da FER nelle regioni nel 2023



Produzione di energia elettrica da fotovoltaico + eolico regioni nel 2023




Figura 6 - "Rapporto Statistico 2023 – Energia da fonti rinnovabili in Italia" elaborato dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE)

Distribuzione regionale della potenza in esercizio a fine 2023




Figura 7 - Potenza in esercizio a fine 2023 da fonte fotovoltaica

Distribuzione regionale degli impianti in esercizio a fine 2023



Figura 8 – Distribuzione regionale impianti fotovoltaici a fine 2023

Distribuzione dei pannelli fotovoltaici per collocazione nelle regioni a fine 2023




Figura 9 - Distribuzione dei pannelli per Regione

Superficie occupata dagli impianti a terra nelle regioni a fine 2023




Figura 10 - Superficie occupata dagli impianti fotovoltaici a terra




Figura 13 - Impianti eolici e fotovoltaici esistenti (Dati Regione Puglia - Ottobre 2023)

A fronte di questa situazione relativa allo stato di fatto, analizzando i dati resi disponibili da TERNA sul proprio portale all'indirizzo <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/programmazione-territoriale-efficiente/econnexion>, risulta che le richieste di connessione alla rete TERNA² di **Impianti FER (fotovoltaico, eolico on-shore, eolico off-shore)** allo stato già avanzate in Regione Puglia sono 1600 per un totale di 95,74 GW (ben oltre il totale nazionale ai sensi del D.M. 21/06/2024) di cui 919 pratiche per un totale di 38,75 GW solo di impianti fotovoltaici (cfr. Figura 14);

Alla medesima data in Provincia di Lecce risultano richieste di connessione di impianti FER per una potenza complessiva di 10,09 GW (ben superiore alla potenza di competenza regionale) di cui 3,28 GW solo per impianti fotovoltaici.

² Il processo di connessione parte dalla richiesta e si conclude con la realizzazione dell'impianto di utenza e del suo collegamento alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Durante questo processo, che prevede anche un iter presso le amministrazioni competenti per l'autorizzazione alla costruzione e l'esercizio degli impianti, la pratica gestita da Terna passa per diversi "stati":

STMG da accettare: questo stato comprende sia le iniziative per cui Terna deve ancora elaborare il preventivo di connessione - secondo la cosiddetta Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) – riportando i tempi, i costi e gli interventi sulla rete necessari per la connessione; sia le iniziative per cui Terna ha fornito la soluzione di connessione alla rete di trasmissione nazionale ed è in attesa di ricevere la relativa accettazione da parte di proponenti;

STMG accettate: iniziative per le quali i proponenti hanno accettato la STMG elaborata da Terna;

Progetti in valutazione: iniziative per cui è stata trasmessa la documentazione progettuale delle opere di rete necessarie alla connessione e che risultano quindi in valutazione da parte di Terna per la verifica della conformità agli standard tecnici;

Progetti con nulla osta: iniziative che hanno ottenuto parere positivo in merito al progetto delle opere di rete e quindi il nulla osta da parte di Terna all'avvio del procedimento autorizzativo;

STMD/Contratti: iniziative per cui il procedimento autorizzativo si è concluso con esito positivo e che si trovano nelle ultime fasi del processo di connessione essendo già stata richiesta a Terna l'elaborazione della Soluzione Tecnica Minima di Dettaglio (STMD) per la progettazione esecutiva delle opere RTN. Per queste iniziative è già stato stipulato, o sarà stipulato a breve, il Contratto di Connessione per la realizzazione delle opere RTN e per l'erogazione del servizio di connessione.




Figura 14 - Richieste di connessione impianti FER in Regione Puglia al 30/06/2025




Figura 15 - Richieste di connessione impianti FER in Provincia di Lecce al 30/06/2025




Figura 16 - Richieste di connessione impianti fotovoltaici in Provincia di Lecce al 30/06/2025

Tutte le considerazioni sin qui esposte dimostrano quanto sia già di per se rilevante il tema del consumo del suolo da parte di impianti fotovoltaici già realizzati in Regione Puglia e, nello specifico, nella Provincia di Lecce, da cui discende la necessità in capo all'Autorità Competente di analizzare attentamente ogni singola proposta progettuale relativa a detti impianti, in special modo quelli fotovoltaici puri (non agrivoltaici) di notevole dimensione (considerato anche il numero di richieste allo stato giacenti); per ognuna di dette proposte è necessario valutare approfonditamente il rapporto costi/benefici tra le alternative progettuali che dovrebbero essere indicate nello Studio di Impatto Ambientale compresa la cosiddetta alternativa "0" che corrisponde all'ipotesi di non realizzare l'impianto; **questi approfondimenti sono svolti in sede di VIA**

Criterio valutativo n 2 – Localizzazione dei progetti

Come già detto l'intervento proposto dalla la Società prevede la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, per produzione di energia da fonte solare con potenza nominale pari a 13,739 MW, sito nei comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano, con opere di connessione che interessano anche il Comune di Galatina; della consistenza dell'impianto si è già detto al precedente par.fo 1.

L'area di impianto (cfr. Figura 17):

- confina ad ovest con la Zona artigianale e industriale del Comune di Sogliano Cavour;
- è posta a distanza in direzione nord di 150 m ca dal centro abitato del Comune di Sogliano Cavour;
- è posta a distanza in direzione sud di 700 m ca dal centro abitato del Comune di Cutrofiano.

Questa scelta localizzativa determina una serie di effetti che devono essere necessariamente valutati.

A dimostrazione dell'impatto determinato dall'eccessiva vicinanza di un impianto fotovoltaico ai centri abitati, il Reg. Reg. Puglia n. 24/2010 con oggetto "Regolamento attuativo del D.M. 10 settembre 2010 del Ministero per lo Sviluppo Economico, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia", all'Allegato 3 definisce non compatibile l'installazione di impianto fotovoltaici di tipo F7 (impianti con moduli ubicati al suolo e con potenza ≥ 200 KW) nell'area buffer di 1.000 m dal centro abitato comunale.

Detto Regolamento ancorché de ritenersi superato in merito ai criteri localizzativi definiti, oggi, dal D.Lgs. n 199/2001 rappresenta, comunque, un utile riferimento in merito alla valutazione degli impatti prodotti da impianti tipo quello in argomento prossimi ad un centro abitato.

Peraltro, l'area in cui è previsto l'impianto è leggermente depressa e detta conformazione altimetrica, unitamente alla dimensione dei pannelli, determina un elevato impatto visivo prodotto dall'impianto che si inserisce nel mosaico paesaggistico come una tessera estranea alla trama.

Dalla consultazione degli elaborati progettuali SPA.1 – Studio Preliminare Ambientale e EG.4.4 – Studio dell'intervisibilità prodotti dalla Società si può avere una prima stima dell'impatto visivo dell'impianto (cfr. Figure 18, 19 e 20). Come si può osservare l'impianto, una volta realizzato, risulterà visibile da ampie superfici.

Le misure di mitigazione, anche considerando l'altezza massima dei pannelli potranno ridurre quest'effetto una volta che le piante abbiano raggiunto la maturità ma, comunque, resterebbe una barriera che, ancorché verde, sarebbe alta almeno 4 m e lunga complessivamente 3,5 km ostacolando la visuale panoramica dei luoghi.




Figura 17 - Carta delle distanze



Figura 18 - Vista in direzione sud est- nord ovest (pag. 84 Elaborato SPA.1)



Figura 19 - Vista in direzione nord ovest - sud est (pag. 85 Elaborato SPA.1)




Figura 20 - Carta di intervisibilità (Elaborato EG.4.4)

In merito all'importanza dell'impatto visivo negli interventi che producono consumo di suolo, il Rapporto ISPRA del 2024 dal titolo *"Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici - Edizione 2024"*, a pag. 20 riporta: ***"L'impatto visivo del consumo di suolo ha un enorme effetto sulla percezione personale e collettiva della degradazione di un paesaggio ed è costituito da un insieme di fattori che sono sia oggettivi che soggettivi. A livello nazionale, il maggiore ostacolo alla vista è rappresentato da strade e cantieri (con una punta dell'11% per i cantieri in Puglia), seguiti da edifici e fotovoltaico: quest'ultima classe causa grande ostacolo alla vista"***

Anche questo aspetto va approfondito in sede di VIA.

La scelta localizzativa e la conformazione dell'impianto determinano, inoltre, delle interferenze con alcuni Ulteriori Contesti Paesaggistici del vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con D.G.R. n. 176/2015 e ss.mm.ii. - nello specifico, con UCP-Reticolo idrografico di connessione della RER e UCP-Area di rispetto dei boschi - e con la campagna del ristretto.




Figura 21 - Il sistema delle tutele del PPTR

In merito a dette interferenze l'impianto presenta dei contrasti rispetto a quanto disciplinato dagli articoli rispettivamente 47 e 63 della NTA del PPTR e con il progetto strategico del PPTR denominato Patto Città-Campagna. Sull'argomento occorre evidenziare che l'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021 stabilisce *"nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere"*

obbligatorio non vincolante..”; ciò significa che esclusivamente ai fini VIA il parere dell'autorità competente in materia di paesaggistica non è vincolante, ma non significa che lo stesso sia influente nella procedura di verifica di Assoggettività a VIA. Nel caso in specie, peraltro, le argomentazioni fornite dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia con il parere prot. n. 283410/2025, anche in merito alla effettiva efficacia delle misure di mitigazione proposte, sono piuttosto puntuali ed esaustive e derivano da esigenze legate alla **tutela e valorizzazione dei valori paesaggistici** che il PPTR in co-pianificazione con il Ministero ha individuato nel territorio pugliese. Sulla effettiva idoneità dell'area si dirà nel seguito.

In aggiunta, al fine di definire l'impatto relativo al *CONSUMO DI SUOLO- IMPERMEABILIZZAZIONE (SOIL SEALING)* in relazione alla sensibilità paesaggistica e culturale dell'area, occorre evidenziare che applicando i criteri per la valutazione degli impatti cumulativi definiti nella Det. Dir. n. 162/2014 del Dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia con oggetto “D.G.R. n. 2122 del 23/10/2012 - Indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale. Regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio” (applicabile nel caso in specie trattandosi di un impianto fotovoltaico così detto “puro” e non agrivoltaico) ne deriverebbe quanto segue (cfr. Figura 22):




Figura 22 – Det. Dir. n. 162/2014 - Valutazione impatti consumo suolo – Criterio A

S_i (superficie dell'impianto preso in valutazione in m^2) = 150.754 m^2

R (raggio del cerchio avente area pari alla superficie dell'impianto in valutazione - $R = (S_i / \pi)^{1/2} = (150.754 / \pi)^{1/2} = 219$ m;

$$R_{AVA} = 6 \cdot R = 1.314 \text{ m}$$

$$\text{Area Cerchio con raggio } R_{AVA} = (\pi \cdot R_{AVA}^2) = 5.424.261 \text{ mq}$$

$$\text{Aree non idonee in } R_{AVA} = 1.440.395 \text{ mq}$$

$$AVA = (\pi \cdot R_{AVA}^2) - \text{aree non idonee} = 3.983.866 \text{ mq}$$

$$S_{IT} = S_I = 150.754 \text{ mq}$$

$$IPC = 100 \cdot S_{IT} / AVA = 100 \cdot 150.754 / 3.983.866 = 3,78\% > 3,00\%$$

Il criterio non sarebbe rispettato a testimonianza della scelta localizzativa non ottimale effettuata dal proponente e ulteriore elemento **che necessita approfondimenti in sede di VIA.**

La scelta localizzativa, inoltre, determina la necessità di realizzare un cavidotto di collegamento con la Stazione Elettrica (SE), denominata *Galatina 2* oggetto di nuova realizzazione, **lungo ben 14,7 km**, transitante quasi integralmente su strade ad uso pubblico per lo più asfaltate. L'impatto di detto cavidotto è certamente non trascurabile

Con riferimento all'assetto urbanistico definito nel Piano Regolatore Generale vigente del Comune di Sogliano Cavour approvato in via definitiva con D.G.R. Puglia n. 7552 del 06/12/1990, si rileva che la scelta localizzativa operata dal proponente determina le interferenze dell'impianto con maggiore impatto. Dagli elaborati resi disponibili dal Comune di Sogliano Cavour con la nota prot. n. 4315 del 16/05/2025 e nello specifico la copia integrale della *Tavola 6 - Zonizzazione* vigente risulta, infatti, quanto segue:




Figura 23 – Tavola 6 – Zonizzazione del P.R.G. del Comune di Sogliano Cavour approvato in via definitiva con D.G.R. Puglia n. 7552/1990

L'area di collocazione dei pannelli confligge con le seguenti previsioni urbanistiche:

- Viabilità di progetto;
- Fascia di rispetto stradale;
- Fascia di rispetto della Zona produttiva.

Nel merito si evidenzia che l'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 al comma 8 lett. c-ter) punto 1) ritiene idonee le **“aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”**. Nella fattispecie non tutta l'area occupata dall'impianto è classificata agricola, ma una parte, **peraltro rilevante**, della stessa è classificata quale **“Viabilità di progetto”, “Fascia di rispetto stradale” e “Fascia di rispetto della zona produttiva”**, tipizzazioni queste non certamente ascrivibili alla classificazione di **“zona agricola”**.

Se ne desume pertanto che l'area di impianto non risulterebbe per intero ascrivibile nella categoria delle aree idonee ex art. 20, comma 8 lett. c-ter) punto 1) del D.Lgs. n. 199/2021.

Vero è che:

- al comma 7 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 è stabilito che: *“Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee”*;
- l'idoneità/non idoneità dell'area di impianto non è l'unico parametro su cui orientare gli esiti di una verifica di assoggettabilità a VIA;

ma nel caso in specie occorre considerare che la realizzazione dell'impianto nella configurazione proposta, oltre a interessare aree non incluse tra quelle idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 al comma 8 lett. c-ter) punto 1), determinerebbe uno stravolgimento totale delle previsioni operate nello strumento di pianificazione urbanistica comunale per almeno 25-30 anni (durata utile dell'impianto) considerato che la viabilità di progetto rappresenta la **“struttura portante”** di uno strumento urbanistico comunale; infatti non a caso è inserita tra le **“invarianti strutturali”** dello strumento di pianificazione comunale.

Peraltro, la non idoneità dell'area determina delle conseguenze anche dal punto di vista procedimentale atteso che secondo la disciplina autorizzativa vigente al 12/12/2023, momento della presentazione dell'istanza per la realizzazione dell'impianto da parte della Società, (cfr. comma 2, punto elenco n. 7, dell'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006), **sono ascrivibili ai progetti di competenza statale**, limitatamente a quelli ricadenti in area classificata non idonea, gli **“impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale”**.

Corre l'obbligo di precisare che il Servizio scrivente ha avuto a disposizione la Tavola del PRG sopracitata solo in occasione del parere reso dal Comune di Sogliano Cavour con la nota prot. n. 4315 del 16/05/2025 e ha potuto accertare quanto sopra indicato; la stessa tavola infatti non era stata prodotta nella prima fase del procedimento come peraltro, evidenziato, dallo stesso TAR Puglia sede di Lecce al punto 12.7.9 della Sentenza n. 619/2025 laddove è indicato **“PRG comunale ... che non è stato prodotto agli atti (il Comune di Sogliano Cavour si limita a copiare e incollare, nell'ambito della relazione, degli stralci di difficile lettura e che non si comprende nemmeno se si riferiscano all'area in questione)”**.

4) CONCLUSIONI

Per tutto quanto sopra premesso, analizzato il progetto, visti anche i pareri resi dagli Enti interessati e le controdeduzioni della Società, si ritiene che:

- a) **il progetto proposto dalla Società San Giorgio Energia S.r.l.** per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, per produzione di energia da fonte solare con potenza nominale pari a 13,739 MW, sito nei comuni di Sogliano Cavour e Cutrofiano, con opere di connessione che interessano anche il Comune di Galatina per tipologia, dimensione e localizzazione **debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale**, ai sensi dell'art.23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006;
- b) tenuto, inoltre, conto che lo stesso progetto investe anche parti rilevanti del territorio non incluse nel novero delle **“aree idonee”** previste al comma 8 lett. c-ter) punto 1) dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199/2021 si ritiene che **la procedura di VIA**, ai sensi di quanto previsto al comma 2, punto elenco n. 7, dell'Allegato II alla parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006, **sia di competenza ministeriale**.

Lecce, 21/07/2025

Il Dirigente
Ing. Fernando Moschetti